

(N. 1256-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1950

Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 1950

Ratifica del trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, concluso a Roma fra l'Italia e la Turchia il 24 marzo 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, concluso a Roma fra l'Italia e la Turchia il 24 marzo 1950 rientra nella serie di quei trattati che l'Italia sta concludendo con i Paesi che hanno particolari interessi nel bacino del Mediterraneo; già con la Grecia e col Libano sono stati conclusi nella primavera scorsa. Lo scopo è evidente ed encomiabile perchè mira a creare con codesti Paesi, rapporti di fiduciosa amicizia utili per tutti.

L'articolo 1 del trattato afferma: «ci sarà pace ed amicizia perpetue tra l'Italia e la

Turchia». Questa solenne affermazione ha un significato che va oltre la formula e i limiti del trattato che stiamo esaminando, perchè manifesta nei due Paesi l'assoluta volontà di collaborare al mantenimento della pace.

Questo trattato riconferma i rapporti di amicizia esistenti tra l'Italia e la Turchia e stabilisce le norme di conciliazione e di regolamento giudiziario nella ipotesi che contestazioni o contrasti dovessero sorgere nei reciproci rapporti di carattere politico, commerciale ed economico.

Questi eventuali contrasti saranno in primo tempo esaminati e possibilmente risolti coi

normali mezzi diplomatici; nell'ipotesi che questi non raggiungessero lo scopo allora si ricorrerà ad una procedura di conciliazione e infine nell'ipotesi che anche questa fallisse allora le parti contraenti ricorreranno ad un regolamento giudiziario per dirimere i contrasti e le contestazioni sorte tra i due Paesi.

I primi cinque articoli del trattato prevedono la procedura di conciliazione applicabile a tutte le questioni che non siano state risolte per le normali vie diplomatiche e con l'articolo 6 precisa che entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, sarà costituita una Commissione permanente di conciliazione il cui funzionamento è disciplinato dagli articoli 6-18. La Commissione è composta di tre membri e cioè da un cittadino italiano, da un cittadino turco e da un terzo nominato di pieno accordo tra i due Paesi. Qualora l'accordo mancasse circa la nomina del Presidente, interverrà la Corte permanente di arbitrato dell'Aja a completare la Commissione.

Nell'articolo 10 è precisata e delimitata la competenza della Commissione stessa. Essa avrà il compito di chiarire le questioni sulle quali sia sorta una controversia, di raccogliere informazioni in proposito e di compiere ogni sforzo per conciliare le parti.

Nell'articolo 11 è indicata la procedura da seguirsi per l'espletazione del mandato precisato nell'articolo 10. Le parti potranno anche nominare delegati tecnici od esperti col compito di partecipare ai lavori della Commissione ed esprimere il loro giudizio, che avrà sempre carattere consultivo. La Commissione stessa, dovrà, entro quattro mesi dalla data in cui è stata convocata, presentare un rapporto e una decisione che però non avrà carattere vero e proprio di sentenza esecutiva. Se una delle parti non sarà soddisfatta potrà ricorrere alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja, la quale sarà competente a decidere, secondo l'ultimo comma dell'articolo 18, anche in materia di controversie politiche oltre a quelle giuridiche.

In questo modo i due Stati contraenti esprimono la volontà di riconoscere, sebbene non formalmente, la giurisdizione della Corte del-

l'Aja, come organo giudiziario e supremo nel campo internazionale.

Questo fatto ha una particolare importanza per l'Italia perchè, mentre la Turchia in qualità di membro delle Nazioni Unite ha una posizione chiara nei confronti della Corte dell'Aja, definita dall'articolo 93 dello Statuto dell'O.N.U., l'Italia, che purtroppo non è ancora membro dell'O.N.U., non ha creduto di dovere aderire allo Statuto della Corte dell'Aja. Tutta questa materia è disciplinata nella parte centrale del trattato, mentre gli ultimi articoli hanno carattere generale e contengono disposizioni estensibili tanto alla procedura di conciliazione, quanto a quella giudiziaria. Torniamo a ripetere e poniamo in evidenza che il presente trattato rappresenta un notevole contributo alla politica italiana del Mediterraneo, per consolidare rapporti amichevoli con tutti i Paesi che hanno interessi in questo settore importante europeo e mondiale.

Onorevoli senatori, il trattato che è sottoposto alla vostra approvazione è stato firmato a Roma dal Ministro degli esteri Sforza e dal Ministro degli esteri turco Necmeddin Sadak; dopo la firma il nostro Ministro degli esteri ha trasmesso al collega turco una lettera nella quale oltre alla rituale formula di soddisfazione diplomatica si propone una base di sviluppo nelle relazioni culturali tra i due Paesi, per favorire una comprensione e una amicizia sempre più intima tra i due popoli che sostanzialmente hanno notevoli interessi politici e culturali comuni. Il Ministro Sadak rispondeva che « il Governo turco ritiene opportuno favorire le relazioni culturali dei due Paesi e si dichiara disposto a discutere la conclusione di un accordo culturale tra i due Governi secondo il desiderio espresso dal Ministro Sforza a nome del Governo italiano ».

È auspicabile che questo accordo culturale venga sollecitamente raggiunto perchè sarebbe opportuno completamento del trattato firmato a Roma nel marzo scorso.

Per i motivi sovraesposti vi invitiamo, onorevoli colleghi, ad approvare il presente disegno di legge.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma tra l'Italia e la Turchia, il 24 marzo 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.